

Articolo 4a

Istituti ospedalieri e cliniche pubblici

- ¹ La legge è applicabile agli istituti ospedalieri e alle cliniche pubblici nell'ambito dei rapporti di lavoro che li legano ai medici assistenti.
- ² Per istituti ospedalieri e cliniche pubblici si intendono gli istituti ospedalieri e le cliniche dei Cantoni e dei Comuni che fanno parte di un'amministrazione pubblica o sono organizzati come istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica o come enti di diritto pubblico.
- ³ Sono considerati medici assistenti i medici che, dopo l'esame federale in medicina umana, dentaria o veterinaria, seguono un perfezionamento al fine di:
 - a. ottenere un titolo di medico specialista; oppure
 - b. ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un proprio studio.

Capoverso 1

Questo nuovo articolo era necessario affinché la LL, e quindi anche le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo, potessero applicarsi (come voluto dall'iniziativa parlamentare) a tutti i medici assistenti, anche a quelli che lavorano in istituti ospedalieri esclusi dal campo d'applicazione della legge.

Capoverso 2

In linea di massima, gli istituti ospedalieri e le cliniche definiti all'articolo 2 capoverso 1 lettera a LL (integrati nelle pubbliche amministrazioni o ad esse parificati, vale a dire organizzati come istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica o come ente di diritto pubblico) non sono assoggettati alle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo. Negli istituti ospedalieri di questo tipo, sono assoggettati a tali disposizioni della LL soltanto i medici assistenti, ad esclusione di tutti gli altri lavoratori.

Capoverso 3

Questo capoverso definisce il concetto di medico assistente: non sono considerati medici assistenti i medici che seguono una formazione complementare o continua in parallelo alla loro attività, o che seguono una formazione postaccademica per ottenere un secondo titolo di medico specialista. Non sono considerati medici assistenti neppure i medici che pur avendo concluso la formazione ai sensi delle lettere a e b, rimangono assunti come medico assistente. Ricordiamo in questa sede che la distinzione tra medico assistente ai sensi della disposizione in esame e gli altri medici è pertinente soltanto se l'azienda non è assoggettata alla LL: in un istituto ospedaliero o una clinica assoggettati alla LL, infatti, le disposizioni di protezione della LL si applicano a tutti i lavoratori, tranne a quelli che sono esclusi dal campo d'applicazione personale della legge.